

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Bilancio e controllo di gestione

Imputazione dei costi e delle spese generali all'attività istituzionale ed a quella commerciale. Criteri per l'individuazione della proporzione di ripartizione dei costi e delle spese generali ai sensi di quanto disposto all'art. 144 del DPR 917/1986. Individuazione provvisoria della proporzione per l'anno 2020.

CIG: np

CUP: np

IL DIRETTORE

Richiamato l'art. 38, recante disposizioni in materia di imputazione dei costi e delle spese all'attività istituzionale ed a quella commerciale, del regolamento di contabilità ed amministrazione nel testo vigente, nel quale è stabilito che *“l'imputazione dei costi e delle spese generali è disposta secondo criteri oggettivi, determinati dal Direttore, sentito il Collegio dei revisori dei conti. L'imputazione dei costi e delle spese generali non imputabili secondo i predetti criteri oggettivi avverrà utilizzando la proporzione fra corrispettivi dell'attività commerciale e totale complessivo dei ricavi dell'esercizio interessato. Detta percentuale sarà utilizzata anche per le finalità di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).”*

Considerato che, in assenza di criteri oggettivi di ripartizione, è necessario determinare, per ogni esercizio finanziario di riferimento, la proporzione fra corrispettivi dell'attività commerciale e totale complessivo dei ricavi dell'esercizio

Rilevata l'opportunità di individuare la predetta proporzione di ripartizione dei costi e delle spese generali nei modi previsti all'art. 144 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente a quello di riferimento

Considerato che il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e che tale circostanza rende necessaria una determinazione provvisoria della proporzione di ripartizione dei costi e delle spese, nelle more della determinazione definitiva di tale proporzione sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento

Ritenuto poter individuare la base di calcolo di tale proporzione provvisoria nelle risultanze del bilancio preventivo economico relativo all'anno di riferimento, fermo restando il ricalcolo di tale valore sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e l'applicazione della proporzione definitiva a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con effettuazione dei relativi conguagli riguardo il versamento dell'IVA

Dato atto che con propria determinazione n. 49 del 27/11/2019 è adottato il bilancio preventivo economico

per l'esercizio 2020, che riporta tra l'altro le seguenti risultanze:

Valore della produzione	€ 3.371.433,00
Interessi attivi ed altri proventi finanziari	€ 100,00
Totale del valore della produzione	€ 3.371.533,00
Totale dei ricavi di natura commerciale	€ 30.000,00

Rilevato che il rapporto risultante dai valori sopra rappresentati tra ricavi di natura commerciale e totale del valore della produzione è pari a 0,89 e che la percentuale derivante da tale rapporto costituisce la proporzione provvisoria di ripartizione tra attività istituzionale ed attività commerciale dei costi e delle spese generali, da applicare a decorrere dal 1° gennaio al 30 aprile 2020, fermo restando il ricalcolo di tale valore sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2019 e l'applicazione della proporzione definitiva a decorrere dal 1° gennaio 2020

Dato atto che delle disposizioni di cui al presente provvedimento è stata data preventiva informazione al Collegio dei revisori dei conti in data 18 dicembre 2019 e che da questo non sono pervenute osservazioni ostative all'adozione del provvedimento

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9 bis, comma 2, lettera c), della legge regionale 29/7/1996, n. 59, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a visto di regolarità contabile

DETERMINA

1. di individuare, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la proporzione di ripartizione dei costi e delle spese generali all'attività istituzionale ed a quella commerciale nei modi previsti all'art. 144 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente a quello di riferimento, con le seguenti specificazioni:

- determinazione della proporzione provvisoria di ripartizione dei costi e delle spese sulla base delle risultanze del bilancio preventivo economico relativo all'anno di riferimento, nelle more dell'adozione del bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- applicazione di tale proporzione provvisoria nell'imputazione dei costi e delle spese generali nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento;
- determinazione della proporzione definitiva di ripartizione dei costi e delle spese sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- applicazione della proporzione definitiva come sopra calcolata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con effettuazione dei relativi conguagli riguardo il versamento dell'IVA, e per l'intero esercizio;

2. di determinare nello 0,89% (zerovirgolaottantanoveper cento) - quale risultato del rapporto tra i corrispettivi stimati per l'attività commerciale (euro 30.000,00 di ricavi delle vendite e delle prestazioni) e l'ammontare stimato del valore delle entrate (euro 3.371.533,00, pari al totale del valore della produzione, oltre agli interessi attivi) - la proporzione provvisoria di ripartizione dei costi e delle spese generali tra attività istituzionale e commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 aprile 2020, fermo restando il ricalcolo di tale valore sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2019 e l'applicazione della proporzione definitiva a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per l'intero esercizio;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti.